

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 68}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, PAVONE, AZZARO, CASTELLUCCI,
MEUCCI, TANTALO**

Presentata il 9 luglio 1976

Trasformazione della Sezione autonoma di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 1928, n. 631, in Istituto di credito per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490, venne istituito l'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie.

Successivamente il regio decreto-legge 14 marzo 1927, n. 372, dettò norme per la concreta costituzione di esso e la denominazione in Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato.

La legge 29 marzo 1928, n. 631, trasformò l'Istituto in sezione autonoma dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, dotata di propria personalità giuridica e distinto patrimonio, al quale vennero autorizzati a partecipare i Banchi di Napoli e di Sicilia, le Casse di risparmio, nonché gli ordinari Istituti di credito, al fine di estendere l'azione della predetta sezione nel Mezzogiorno e nelle isole.

A seguito del disposto della legge 12 aprile 1973, n. 195, l'ENAPI ha cessato di svolgere le funzioni in materia di artigianato.

Al fine di conservare all'artigianato l'attività della sezione inserita in un contesto istituzionale rivolto a tale settore e rilevato che la struttura della sezione stessa, non è

tale da poter garantire, in relazione alle attuali finalità dell'ENAPI che sono rivolte solo ed esclusivamente alla piccola industria, una pratica attuazione del credito a favore delle imprese artigiane, con la presente proposta di legge, che ci onoriamo di presentare all'approvazione degli onorevoli colleghi, la suddetta sezione autonoma di credito dell'ENAPI, viene trasformata in Istituto di credito per l'artigianato, assicurando pertanto la possibilità di un volume di interventi a favore del credito artigiano agevolato, adeguato alle possibilità di sviluppo del settore specie nelle aree del paese in via di sviluppo.

L'articolo 1 prevede la trasformazione della sezione autonoma di credito dell'ENAPI in Istituto di credito per l'artigianato.

L'articolo 2 indica le funzioni dell'istituto.

All'articolo 3 è stabilito il fondo di dotazione dell'Istituto.

L'articolo 4 disciplina i rapporti tra l'istituto e la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Gli articoli 5 e 6 indicano la costituzione rispettivamente del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

All'articolo 7 è prevista l'approvazione dello statuto dell'istituto.

Onorevoli colleghi, questo in sintesi il contenuto ed i criteri cui si ispira la pre-

sente proposta di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione nell'intento di offrire all'artigianato italiano un ulteriore strumento per un accesso più facilitato al credito agevolato in particolare per quelle zone del paese ove più carente è la presenza di sportelli bancari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La sezione autonoma di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie di cui all'articolo 2 della legge 29 marzo 1928, n. 631, è trasformata in Istituto di credito per l'artigianato.

ART. 2.

L'istituto esercita il credito per lo sviluppo delle imprese artigiane e della cooperazione fra le stesse, con particolare riguardo a quelle aventi finalità produttivistiche e di maggiore occupazione localizzate nelle aree depresse del Mezzogiorno e del centro-nord. Esso ha personalità giuridica pubblica ed opera su tutto il territorio nazionale, attraverso proprie succursali, sedi, agenzie e rappresentanze, promuove le iniziative aventi lo scopo di facilitare l'approvvigionamento di materie prime alle imprese artigiane iscritte negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, agevola il collocamento dei loro prodotti in Italia ed all'estero, assiste in genere tutte le forme associative costituite fra gli artigiani in forma di cooperativa ovvero consortile, ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile.

ART. 3.

Il fondo di dotazione dell'istituto è illimitato ed è costituito:

a) da un conferimento dello Stato, disposto con la presente legge, di lire 50 miliardi per il corrente esercizio e di lire 10 miliardi per ciascun esercizio successivo, fino al 1987;

b) dalle disponibilità patrimoniali della sezione autonoma di credito dell'ENAPI;

c) dal conferimento di lire 3.500 milioni apportato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

d) dall'emissione di obbligazioni, da effettuare con le modalità e limitazioni del comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

e) da conferimenti di enti ed istituti interessati allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 4.

Per l'attuazione dei suoi compiti l'istituto può utilizzare le disponibilità provenienti dal fondo di dotazione fino ai nove decimi di esso, e dalle anticipazioni ottenute, e subentra alla sezione di credito dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie in tutti i rapporti con la Cassa per il credito alle imprese artigiane disciplinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5.

Il consiglio di amministrazione è costituito:

a) dal presidente nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da un rappresentante del Ministero del bilancio;

d) da un rappresentante del Comitato centrale dell'artigianato;

e) da due rappresentanti della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

f) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli istituti ed enti partecipanti al fondo di dotazione;

g) da 5 rappresentanti delle organizzazioni artigiane.

ART. 6.

Il collegio dei sindaci è composto:

a) da un magistrato della Corte dei conti, che lo presiede;

b) da un rappresentante del tesoro;

c) da un rappresentante del Comitato centrale dell'artigianato.

ART. 7.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà approvato lo statuto dell'istituto.

ART. 8.

La somma prevista dall'articolo 3 della presente legge è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto nella parte in conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro destinata al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.